



N. 2026-A

Relazione orale
Relatore PEGORER

TESTO PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 22 giugno 2016

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force* (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

e dal Ministro della difesa

di concerto con il Ministro della giustizia

e con il Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2015

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della 5^a Commissione permanente » 4
- della 14^a Commissione permanente » 5

- Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto
dalla Commissione » 6

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: COCIANCICH)

12 aprile 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: BROGLIA)

21 giugno 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione all'articolo 3, comma 1, delle parole: «anno 2015» con le seguenti: «anno 2016», e delle parole: «bilancio triennale 2015-2017» con le seguenti: «bilancio triennale 2016-2018».

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: MARAN)

30 settembre 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che l'Accordo militare tra Italia, Ungheria e Slovenia, sulla *Multinational Land Force* (MLF), ha lo scopo di favorire l'ulteriore rafforzamento della cooperazione militare tra i Paesi firmatari e di contribuire allo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa, all'incremento dei livelli di capacità e di prontezza di reazione nelle situazioni di crisi, nonché al consolidamento delle relazioni militari tra le Nazioni interessate, in conformità con i rispettivi ordinamenti interni e con gli obblighi assunti dalle Parti a livello internazionale. Esso prevede attività addestrative congiunte in tempo di pace e lo schieramento, a fini dissuasivi, di una forza militare in caso di crisi;

considerato che l'Accordo si rende necessario anche al fine di aggiornare la precedente intesa del 1988 istitutiva della forza militare, per armonizzarla alle mutate esigenze operative ed addestrative, in seguito all'ingresso di Ungheria e Slovenia nella Nato (nel 1999 e nel 2004) e nell'Unione europea (nel 2004);

rilevato che l'Accordo sulla MLF è aperto all'adesione di qualsiasi altro Stato e che è prevista anche la possibilità di partecipazione e collaborazione da parte di qualsiasi forza militare della Nato, di Stati membri dell'Unione europea o di Paesi amici, nel quadro dell'MLF (cosiddetta *open door policy*);

considerato che la Forza multinazionale MLF può essere schierata solo previa decisione unanime delle Parti e utilizzata dietro mandato ONU o di altra organizzazione internazionale ed è gestita dal gruppo direttivo politico-militare in cui l'Italia ha il ruolo di capofila,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force* (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 17.096 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 17.096 annui a decorrere dall'anno **2016**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2016-2018**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2016**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Entrata in vigore)

Identico